



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale

Delibera N. 173 del 17-09-2021 - Proposta N. 184 del 17-09-2021

OGGETTO: RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 188 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **13:45** e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Ingrilli' Francesco	Sindaco	Presente
Sergio Leggio Aldo	Assessore Anziano	Presente
Buzzanca Maria Rosanna	Assessore	Assente
Colombo Fabio	Assessore	Presente
Cirilla Salvatore	Assessore	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede il **Dott. Francesco Ingrilli'** nella sua qualità di **Sindaco** ed assiste il **Segretario Generale** del Comune **Dott.ssa Anna Maria Carugno**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA

Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa riportati:

Premessa:

- l'articolo 186 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:
 1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
 - 1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
- l'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che: ... omississ. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188;
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:
 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale

disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

- **l'articolo 39-quater** (Disavanzo degli Enti Locali) della Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (il cd. “Milleproroghe”), recita:

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
 2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
- la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 4 del 28.01.2020, si è espressa sul giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella Legge 06.08.2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), e dell'articolo 1, comma 814, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il

triennio 2018-2020), in riferimento agli articoli 3, 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione promosso dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione - con Ordinanza del 18.02.2019 iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2019.

- **l'articolo 39-ter** (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali) della Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (il cd. “Milleproroghe”), recita:

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
 - a. nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 e' iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
 - b. dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

- la susseguente pronuncia n. 80/2021 del 29.04.2021, pubblicata in G.U.R.I n. 18 del 05 maggio 2021, con la quale la Corte Costituzionale si è espressa sull'impugnazione dell'articolo 39 ter della Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, dichiarando costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai suoi commi 2 e 3, definenti le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo derivante dall'iscrizione tra le poste accantonate del risultato di

amministrazione di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità di cui al Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019; la citata sentenza n. 80/2021 è intervenuta sostanzialmente sulle modalità di ripiano su base pluriennale dell'eventuale disavanzo derivante dall'accantonamento al Fondo Anticipazione di Liquidità del risultato di amministrazione, mantenendo, invece, vigente la previsione normativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 39-ter sopra riportato (obbligo di accantonamento a F.A.L. del risultato di amministrazione);

- l'articolo 52 del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, recante "Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni", introduce una lex specialis a supporto degli enti locali a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 del 29.04.2021;

Considerato che

- la delibera della Corte dei Conti - Sezioni delle Autonomie - n. 30/2016/QMIG, recita: "... L'articolo 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:
 - a) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;
 - b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano, che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto. In sostanza, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio;

Tenuto conto che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 nonché il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati contenente anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'assestamento generale dei conti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 14.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata ratificata, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la

variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 211 del 06.11.2019;

- le operazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi sono state effettuate dai Responsabili delle Aree in sinergia con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in conformità agli articoli 189 e 190 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il cui esito è stato riassunto nella Determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 1111 del 03.12.2020;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 15.12.2020 veniva approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019;
- con verbale n. 45 del 18.01.2021 è stata resa dall'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente la Relazione sulla proposta di delibera inerente all'approvazione del rendiconto della gestione 2019, di cui all'articolo 239, punto 1, lettera d) del TUEL;
- con successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 10.03.2021 veniva riapprovato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, provvedendo, al contempo, a revocare la precedente deliberazione n. 187 del 15.12.2020;
- con ulteriore deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 26.03.2021 veniva approvata la modifica del risultato di amministrazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 10.03.2021;
- con pec del 30.03.2021, è stata trasmessa a codesto Collegio la proposta di delibera per il Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2019", unitamente agli allegati di legge;
- l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, nel riscontrare la pec del 10.03.2021, trasmette verbale n. 54 del 10.04.2021, ma non redige la nuova relazione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 239, punto 1, lettera d) del TUEL ed ai dettami dei Principi Contabili e del Regolamento di Contabilità;
- con delibera di Giunta Municipale n. 166 del 15.09.2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, e dell'allegato 4/2 del medesimo decreto, sono state approvate le risultanze contabili del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, come da relativi allegati;

Atteso che

- in virtù di quanto in narrativa, l'Ente ha ritenuto opportuno effettuare un reset generale predisponendo un nuovo documento contabile che nel frattempo tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale (Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021) e normativa (articolo 39-quater della Legge 28.02.2020, n. 8 ed articolo 52, comma 1-bis, dalla Legge 23.07.2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73) succedutasi in merito all'emersione del Fondo Anticipazione di Liquidità nel Risultato di Amministrazione al 31.12.2019;
- la Giunta Comunale, con atto n.170 del 17.09.2021, ha modificato la deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 10.03.2021, di revoca della deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 15.12.2020, nonché l'ulteriore deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 26.03.2021, sostituendo tali atti con il provvedimento omnibus de qua, riapprovando la nuova Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario

2019 ed il nuovo schema del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2019, con i relativi documenti allegati, che ne fanno parte integrante e sostanziale, le cui risultanze vengono riportate nella tabella che segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio			0,00
Riscossioni	5.299.847,53	27.197.564,63	32.497.412,16
Pagamenti	12.899.829,91	19.597.582,25	32.497.412,16
Fondo di cassa al 31 dicembre			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			0,00
Residui Attivi	25.224.194,78	8.765.252,84	33.989.447,62
Residui Passivi	15.959.195,29	16.316.705,57	32.275.900,86
<i>Differenza</i>			1.713.546,76
<i>meno FPV per spese correnti</i>			0,00
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			0,00
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)			1.713.546,76

Richiamate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24.11.2016 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2015 e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 07.11.2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2016 e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2017 e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14.12.2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2018 e relativi allegati;

Preso atto che:

- ✓ il Risultato di Amministrazione al 31.12.2019, a seguito della sua destinazione ex lege alla costituzione degli accantonamenti e dei vincoli di legge, restituisce una disponibilità negativa - rigo (E) - di euro 23.858.620,34, come rilevabile dagli elementi riportati nella sottostante tabella:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	
Risultato di amministrazione (A)	1.713.546,76
Parte accantonata ⁽¹⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019	14.613.672,41
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	10.104.387,85
Fondo perdite società partecipate	23,00
Fondo contenzioso	128.941,08
Fondo Rischi per Spese Potenziali	153.952,24
Fondo Rotazione Stabilità EE.LL.	0,00

Indennità di fine mandato Sindaco	2.788,86
Totale parte accantonata (B)	25.003.765,44
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:	
Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2018	234.180,35
Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2019	8.694,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	150.000,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	392.874,47
Parte destinata agli Investimenti	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Vincoli derivanti da riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018	73.880,54
Vincoli derivanti da riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019	101.646,65
Altri vincoli	0,00
Altro	0,00
Totale parte destinata agli Investimenti (D)	175.527,19
Totale parte disponibile (E)= (A)-(B)-(C)-(D)	-23.858.620,34
(1) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.	

Acclarato che

- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 39-quater del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162, così come convertito dalla Legge 28.02.2020, n. 8 e dell'articolo 52, comma 1-bis, dalla Legge 23.07.2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73, sia il disavanzo ordinario che il maggiore disavanzo straordinario devono essere oggetto di adozione di apposite delibere consiliari, previo parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario;
- il medesimo articolo consente, ai fini del rientro, di poter utilizzare le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, contestualmente, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
- è obiettivo dell'Ente porre in essere diverse misure dirette anche a consolidare strutturalmente il bilancio dell'Ente oltre a ripianare il sopracitato disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019 ed evitare ogni ulteriore risultato negativo e che dette misure, inserire nel D.U.P. 2021-2023 e consequenzialmente nel Bilancio di Previsione 2021-2023 e seguenti, saranno dirette a:
 - a) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- b) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
 - c) rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
 - d) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
 - e) revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
 - f) revisione della gestione dei trasporti scolastici;
 - g) revisione dei contratti in essere per le utenze e tempestività dei pagamenti relativi al fine di evitare aggravii di interessi e costo dei consumi;
 - h) realizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
 - i) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali;
- ulteriore misura correttiva è da individuare - quale risanamento strutturale - in una tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione e/o elusione di ogni entrata comunale, utilizzando l'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli enti locali e non quindi più riservato all'Agenzia delle Entrate;
- l'accertamento esecutivo consentirà al Comune di procedere, anche mediante il ricorso a società specializzate iscritte all'albo ministeriale dei soggetti abilitati, a partire dall'esercizio in corso e decorso il termine per la proposizione del ricorso, all'attivazione delle conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale, riducendo quindi il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.
- l'accertamento esecutivo potrà riguardare non solo le entrate tributarie (IMU, TARI, TOSAP, Imposta sulla Pubblicità, eccetera), ma anche le entrate patrimoniali;

Preso atto che

- ✓ il ripiano del Disavanzo di Amministrazione avviene secondo metodologie e tempistiche diverse, secondo la tipologia di accantonamento;
- ✓ gli stanziamenti del ripiano del disavanzo ordinario e quelli relativi al maggior disavanzo da F.C.D.E. e F.A.L. saranno imputanti distintamente nei bilanci di previsione dell'esercizio 2021 e sino all'esercizio 2035, secondo il rispettivo elemento temporale;
- ✓ si rende, pertanto, necessario illustrare le diverse metodologie, tempistiche e criteri di rientro del disavanzo in questione, che viene meglio dettagliato nei paragrafi a seguire con i relativi prospetti riepilogativi all'uopo dedicati;

I

Ai fini del Ripiano del Fondo Anticipazione Liquidità – F.A.L.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 – dall'esercizio 2021 - e in quelli successivi fino al 2030, salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero, ovvero di ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, saranno iscritte le quote di copertura del disavanzo da F.A.L. dell'importo complessivo di euro 9.476.068,15, determinato come da prospetto che segue:

a) Maggiore Disavanzo Rendiconto 2019 rispetto al 2018 per emersione F.A.L.	9.793.952,14
---	--------------

a1) Quota F.A.L. rimborsata nell'anno 2020	317.883,99
a2) Disavanzo F.A.L. da ripianare * Articolo 52 D.L. 23.05.2021, n. 73	9.476.068,15

Il ripiano in 10 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021, del maggior disavanzo di cui al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, pari a complessivi euro 9.476.068,15, allocando nel bilancio di previsione – dall'esercizio 2021 e successivi, e sino al 2030 - salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero, ovvero di ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, le quote annuali di copertura del disavanzo da F.A.L. secondo lo schema sotto-riportato, tenendo conto del contributo straordinario assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2021:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	
947.606,82	947.606,82	947.606,82	947.606,82	947.606,82	947.606,82	quota ripiano
814.794,33	814.794,33	814.794,34				quota contributo
132.812,48	132.812,48	132.812,47				differenziale



2027	2028	2029	2030	
947.606,82	947.606,82	947.606,82	947.606,82	quota ripiano
				quota contributo
				differenziale

A tal fine si deve prendere atto del Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. - Serie Generale - n. 205 del 27.08.2021, con il quale è stato adottato il riparto per l'anno 2021 del fondo di 660 milioni di euro di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, al cui allegato (A) risulta l'assegnazione al Comune di Capo D'Orlando di un contributo di euro 2.444.383,00;

II

Ai fini del Ripiano del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – F.C.D.E.

Atteso che il legislatore ha cercato di trovare una soluzione a regime, consentendo di ripianare l'eventuale disavanzo emergente a seguito del cambio di metodologia di calcolo del F.C.D.E., in 15 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021, e specificamente l'eventuale maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 - determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni - sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio di Previsione 2019 per F.C.D.E. al netto degli utilizzi effettuati per la

cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del F.C.D.E. accantonato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili;

L'Ente, conseguenzialmente, si trova nella seguente determinazione:

Ripiano F.C.D.E. - anno 2019	
Descrizione	importo
a) F.C.D.E. da Rendiconto della Gestione 2018	1.344.562,86
b) Economie F.C.D.E. da Residui Attivi stralciati ed eliminati in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui per l'anno 2019	0,00
c) F.C.D.E. stanziato nel Bilancio di Previsione 2019-2021 - Esercizio 2019	296.578,07
d) F.C.D.E. anno 2019 metodo semplificato (a-b+c)	1.641.140,93
e) F.C.D.E. calcolato per l'anno 2019 - Metodo Ordinario	14.613.672,41
f) Differenza da Ripianare (e-d)	12.972.531,48

e che, pertanto, il maggiore disavanzo, come sopra determinato, dovrà essere oggetto di ripiano, con quote costanti, a decorrere dall'esercizio 2021, secondo il seguente schema:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43
2027	2028	2029	2030	2031	2032
864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43
2033		2034		2035	
864.835,43		864.835,43		864.835,43	

III

Ai fini del Ripiano ex articolo 188 del TUEL

Ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, è necessario che l'Ente approvi il ripiano residuale del disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, applicandolo immediatamente all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.

L'Ente, conseguenzialmente, si trova nella seguente determinazione:

Descrizione	importo
a) Maggiore Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei residui al 01.01.2015	0,00
a1) Maggiore Disavanzo da adeguamento F.C.D.E. anno 2019	12.972.531,48
a2) Maggiore Disavanzo F.A.L. da ripianare * Articolo 52 D.L. 23.05.2021, n. 73	9.476.068,15
b) Disavanzo Residuo Atteso da rinvii pluriennali	22.448.599,63
c) Disavanzo Accertato con il Rendiconto della Gestione dell'anno in questione	23.858.620,34
d) Altro	0,00

e) Quota non recuperata da applicare al Bilancio 2021-2023 (c-b-d+d1) solo se positivo	1.410.020,71
---	---------------------

Per cui, la modalità di ripiano, ai sensi dell'articolo 188 del TUEL, viene prevista, secondo la seguente tempistica:

Ripiano Disavanzo di Amministrazione		
2020	2021	2022
0,00	1.410.020,71	0,00

Tenuto conto che

- gli stanziamenti del ripiano del disavanzo ordinario e quelli relativi al maggior disavanzo saranno imputanti distintamente nel predisponendo bilancio di previsione 2021-2023 e la presente delibera sarà parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il disavanzo, ripartito nel triennio come sopra indicato, viene ripianato nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 188 del TUEL e delle Leggi speciali richiamate nel presente atto;
- si rende necessario inserire le quote di disavanzo in apposite variazioni ai bilanci di previsione;
- dei pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

P R O P O N E

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di ripianare la parte residuale del disavanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2019 - ai sensi dell'articolo 188 del TUEL – che ammonta a complessivi euro 1.410.020,71 – come segue:

Ripiano Disavanzo di Amministrazione		
2020	2021	2022
0,00	1.410.020,71	0,00

di approvare le seguenti misure correttive che saranno inserire nel D.U.P. 2021-2023 e consequenzialmente nel Bilancio di Previsione 2021-2023 e seguenti che saranno dirette a:

- a) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- b) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
- c) rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
- d) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
- e) revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
- f) revisione della gestione dei trasporti scolastici;
- g) revisione dei contratti in essere per le utenze e tempestività dei pagamenti relativi al fine di evitare aggravii di interessi e costo dei consumi;
- h) realizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- i) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali;
- j) utilizzo dell'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli enti locali e non quindi più riservato all'Agenzia delle Entrate, al fine di una tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione e/o elusione di ogni entrata comunale;

di prendere atto, quindi, che nel bilancio di previsione per gli esercizi dal 2021 al 2030, salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero, ovvero ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, tra le previsioni di spesa a carico dei rispettivi esercizi finanziari, saranno iscritte le quote di disavanzo da F.A.L. a copertura del risultato negativo de qua, determinate annualmente in euro 947.606,82, garantendone la copertura, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 17.09.2021;

di prendere atto del ripiano in 15 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021, del maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 - determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni - sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio di Previsione 2019 per F.C.D.E. al netto degli utilizzi effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del F.C.D.E. accantonato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, pari ad euro 12.972.531,48, allocando nel bilancio di previsione – dall'esercizio 2021 e successivi, fino al 2035 - salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero ovvero di ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, le quote di copertura del disavanzo da F.C.D.E. per un

importo annuo di euro 864.835,43, garantendone la copertura, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 17.09.2021;

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dell'articolo 162, comma 6, e dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022 ed a quelli successivi, nonché al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 e seguenti, ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso che:

- l'articolo 186 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:
 1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
 - 1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
- l'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che: ... omissis. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art.188;
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:
 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso;

- la Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (il cd. “Milleproroghe”), ha inserito l’articolo 39-quater (Disavanzo degli Enti Locali), che recita:

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 nonché il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati contenente anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del Decreto

- Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'assestamento generale dei conti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 14.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata ratificata, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 211 del 06.11.2019;
 - le operazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi sono state effettuate dai Responsabili delle Aree in sinergia con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in conformità agli articoli 189 e 190 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il cui esito è stato riassunto nella Determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 1111 del 03.12.2020;
 - con deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 15.12.2020 veniva approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019;
 - con verbale n. 45 del 18.01.2021 è stata resa dall'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente la Relazione sulla proposta di delibera inerente all'approvazione del rendiconto della gestione 2019, di cui all'articolo 239, punto 1, lettera d) del TUEL;
 - con successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 10.03.2021 veniva riapprovato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, provvedendo, al contempo, a revocare la precedente deliberazione n. 187 del 15.12.2020;
 - con ulteriore deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 26.03.2021 veniva approvata la modifica del risultato di amministrazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 10.03.2021;
 - con pec del 30.03.2021, è stata trasmessa a codesto Collegio la proposta di delibera per il Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2019", unitamente agli allegati di legge;
 - l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, nel riscontrare la pec del 10.03.2021, trasmette verbale n. 54 del 10.04.2021, ma non redige la nuova relazione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 239, punto 1, lettera d) del TUEL ed ai dettami dei Principi Contabili e del Regolamento di Contabilità;
 - con delibera di Giunta Municipale n. 166 del 15.09.2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, e dell'allegato 4/2 del medesimo decreto, sono state approvate le risultanze contabili del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, come da relativi allegati;
 - che la Giunta Comunale, con atto n. 170, nella seduta del 17.09.2021, ha modificato la deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 10.03.2021, di revoca della deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 15.12.2020, nonché l'ulteriore deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 26.03.2021, sostituendo tali atti con il provvedimento omnibus de qua, riapprovando la nuova Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2019 ed il nuovo schema del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2019,

con i relativi documenti allegati, che ne fanno parte integrante e sostanziale, le cui risultanze vengono riportate nella tabella che segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio			0,00
Riscossioni	5.299.847,53	27.197.564,63	32.497.412,16
Pagamenti	12.899.829,91	19.597.582,25	32.497.412,16
Fondo di cassa al 31 dicembre			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			0,00
Residui Attivi	25.224.194,78	8.765.252,84	33.989.447,62
Residui Passivi	15.959.195,29	16.316.705,57	32.275.900,86
<i>Differenza</i>			1.713.546,76
<i>meno FPV per spese correnti</i>			0,00
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			0,00
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)			1.713.546,76

Preso atto che:

- ✓ il Risultato di Amministrazione al 31.12.2019, a seguito della sua destinazione ex lege alla costituzione degli accantonamenti e dei vincoli di legge, restituisce una disponibilità negativa - rigo (E) - di euro 23.858.620,34, come rilevabile dagli elementi riportati nella sottostante tabella:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	
Risultato di amministrazione (A)	1.713.546,76
Parte accantonata ⁽¹⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019	14.613.672,41
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	10.104.387,85
Fondo perdite società partecipate	23,00
Fondo contenzioso	128.941,08
Fondo Rischi per Spese Potenziali	153.952,24
Fondo Rotazione Stabilità EE.LL.	0,00
Indennità di fine mandato Sindaco	2.788,86
Totale parte accantonata (B)	25.003.765,44
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:	
Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2018	234.180,35
Vincoli derivanti da equilibrio di parte capitale anno 2019	8.694,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	150.000,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	392.874,47

Parte destinata agli Investimenti	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Vincoli derivanti da riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018	73.880,54
Vincoli derivanti da riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019	101.646,65
Altri vincoli	0,00
Altro	0,00
Totale parte destinata agli Investimenti (D)	175.527,19
Totale parte disponibile (E)= (A)-(B)-(C)-(D)	-23.858.620,34
(1) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.	

- ✓ riguardo al sopra determinato disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 necessita porre in essere delle specifiche azioni correttive che occorrerebbe adottare - in via generale ed astratta – ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni - ma per il quale appare necessario però pre-contestualizzarlo all'interno di un quadro prospettico pluriennale (tenuto conto anche dei risultati di amministrazione dei Rendiconti della Gestione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018) alla luce delle disposizioni normative di cui agli articoli 39-ter e 39-quater della Legge 28.02.2020, n. 8 ed articolo 52, comma 1-bis, dalla Legge 23.07.2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73), nonché degli effetti della pronunce della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, laddove, con quest'ultima sentenza, la Corte si è espressa sull'impugnazione dell'appena citato articolo 39 ter (dichiarandone costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui commi 2° e 3°) e altresì della conseguente e recentissima adozione dell'ulteriore lex specialis di cui le modalità straordinarie previste dall'articolo 52, comma 1-bis, dalla Legge 23.07.2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73;

✓ de
lla delibera della Corte dei Conti - Sezioni delle Autonomie - n. 30/2016/QMIG, la quale recita: "... l'articolo 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:

- a) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;
- b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano, che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto. In sostanza, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio;

Tenuto conto che:

- ✓ l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e

integrazioni, e che sino al 31.12.2018 l'Ente ha determinato il F.C.D.E., in alternativa al metodo ordinario, disciplinato dall'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, dall'esempio n. 5), applicando il c.d. metodo semplificato. Quest'ultimo, di fatto, ha consentito di determinare l'accantonamento sommando a quello del rendiconto dell'esercizio precedente lo stanziamento definitivo del bilancio relativo all'ultimo esercizio, evitando di dover recuperare il gap a consuntivo;

- ✓ tale facoltà (che comunque avrebbe dovuto essere esercitata «tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019) non può essere più esercitata, scaricando consequenzialmente sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 tutte le quote non accantonate finora;
- ✓ il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, calcolato col metodo ordinario, è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi;
- ✓ il legislatore ha cercato di trovare una soluzione a regime, consentendo di ripianare l'eventuale disavanzo emergente a seguito del cambio di metodologia del calcolo del F.C.D.E., in 15 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021, e specificamente l'eventuale maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 - determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni - sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio di Previsione 2019 per F.C.D.E. al netto degli utilizzi effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del F.C.D.E. accantonato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili;

- ✓ l'Ente, consequenzialmente, si trova nella seguente determinazione:

Ripiano F.C.D.E. - anno 2019	
Descrizione	importo
a) F.C.D.E. da Rendiconto della Gestione 2018	1.344.562,86
b) Economie F.C.D.E. da Residui Attivi stralciati ed eliminati in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui per l'anno 2019	0,00
c) F.C.D.E. stanziato nel Bilancio di Previsione 2019-2021 - Esercizio 2019	296.578,07
d) F.C.D.E. anno 2019 metodo semplificato (a-b+c)	1.641.140,93
e) F.C.D.E. calcolato per l'anno 2019 - Metodo Ordinario	14.613.672,41
f) Differenza da Ripianare (e-d)	12.972.531,48

e che, pertanto, il maggiore disavanzo, come sopra determinato, dovrà essere oggetto di ripiano, con quote costanti, a decorrere dall'esercizio 2021, secondo il seguente schema:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43
2027	2028	2029	2030	2031	2032
864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43	864.835,43
2033		2034		2035	
864.835,43		864.835,43		864.835,43	

Acclarato che

- nel bilancio di previsione 2020-2022 – dall'esercizio 2021 - e in quelli successivi fino al 2035, salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero, ovvero di ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, saranno iscritte le quote di copertura del disavanzo da F.C.D.E. per un importo annuo di euro 864.835,43;
- gli stanziamenti del ripiano del disavanzo ordinario e quelli relativi al maggior disavanzo da F.C.D.E. e F.A.L. saranno imputanti distintamente nei bilanci di previsione dell'esercizio 2021 e sino all'esercizio 2035, secondo il rispettivo elemento temporale;
- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 39-quater del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162, così come convertito dalla Legge 28.02.2020, n. 8 e dell'articolo 52, comma 1-bis, dalla Legge 23.07.2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73, sia il disavanzo ordinario che il maggiore disavanzo straordinario devono essere oggetto di adozione di apposite delibere consiliari, previo parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario;
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, consente ai fini del rientro di poter utilizzare le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, contestualmente, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
- è obiettivo dell'Ente porre in essere diverse misure dirette anche a consolidare strutturalmente il bilancio dell'Ente oltre a ripianare il sopracitato disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019 ed evitare ogni ulteriore risultato negativo e che dette misure, inserire nel D.U.P. 2021-2023 e consequenzialmente nel Bilancio di Previsione 2021-2023 e seguenti, saranno dirette a:
 - a) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
 - c) rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;

- d) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
- e) revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
- f) revisione della gestione dei trasporti scolastici;
- g) revisione dei contratti in essere per le utenze e tempestività dei pagamenti relativi al fine di evitare aggravii di interessi e costo dei consumi;
- h) realizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- i) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali;
- ulteriore misura correttiva è da individuare - quale risanamento strutturale - in una tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione e/o elusione di ogni entrata comunale, utilizzando l'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli enti locali e non quindi più riservato all'Agenzia delle Entrate;
- l'accertamento esecutivo consentirà al Comune di procedere, anche mediante il ricorso a società specializzate iscritte all'albo ministeriale dei soggetti abilitati, a partire dall'esercizio in corso e decorso il termine per la proposizione del ricorso, all'attivazione delle conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale, riducendo quindi il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione;
- l'accertamento esecutivo potrà riguardare non solo le entrate tributarie (IMU, TARI, TOSAP, Imposta sulla Pubblicità, eccetera), ma anche le entrate patrimoniali;

Tenuto conto

- dei pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali, ed in particolare il principio contabile applicato allegato 4/1 ed allegato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

PROPONE

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare il ripiano in 15 anni, con quote costanti, a decorrere dal 2021, del maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 - determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni - sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio di Previsione 2019 per F.C.D.E. al netto degli utilizzi effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del F.C.D.E. accantonato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, pari ad euro 12.972.531,48;

di allocare nel bilancio di previsione – dall'esercizio 2021 e successivi, fino al 2035 - salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero ovvero di ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, le quote di copertura del disavanzo da F.C.D.E. per un importo annuo di euro 864.835,43;

di approvare le seguenti misure correttive che saranno inserire nel D.U.P. 2021-2023 e consequenzialmente nel Bilancio di Previsione 2021-2023 e seguenti che saranno dirette a:

- a) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- b) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
- c) rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
- d) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
- e) revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
- f) revisione della gestione dei trasporti scolastici;
- g) revisione dei contratti in essere per le utenze e tempestività dei pagamenti relativi al fine di evitare aggravii di interessi e costo dei consumi;
- h) realizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- i) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali;
- j) utilizzo dell'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli enti locali e non quindi più riservato all'Agenzia delle Entrate, al fine di una tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione e/o elusione di ogni entrata comunale;

di prendere atto, quindi, che nel bilancio di previsione per gli esercizi dal 2021 al 2035, salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero, ovvero ulteriori situazioni negative che potranno ridefinire il risanamento, tra le previsioni di spesa a carico dei rispettivi esercizi finanziari, saranno iscritte le quote di disavanzo da F.C.D.E. a copertura del risultato negativo de qua, determinate annualmente in euro 864.835,43 garantendone la copertura;

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dell'articolo 162, comma 6, e dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022 da quelli successivi, nonché al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 e seguenti, ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per il dovuto parere;

di dare atto che il presente documento sarà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, dopo l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

IL SINDACO /ASSESSORE

F.to Ingrilli Francesco

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i sottoelencati pareri, tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla **Regolarita' tecnica (Area E.F.** ai sensi dell'art. 49 TUEL:

Si esprime parere **Favorevole**

Capo d'Orlando, lì 17-09-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(Dott.ssa Antonella Micale)

(Sottoscritto con firma digitale)

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla Regolarita' Contabile (Art. 144-bis TUEL)

Si esprime parere **Favorevole**

Capo d'Orlando, lì 17-09-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Antonella Micale

(Sottoscritto con firma digitale)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Considerato che la proposta è corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti, espressi mediante scrutinio palese;

DELIBERA

Approvare integralmente la superiore proposta relativa all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;

DELIBERA

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO

F.to Dott. Francesco Ingrilli'

*(Sottoscritto con firma
digitale)*

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Sig. Sergio Leggio Aldo

*(Sottoscritto con firma
digitale)*

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to Dott.ssa Carugno Anna
Maria*

*(Sottoscritto con firma
digitale)*

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal 17-09-2021 al 02-10-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notiificatore

F.to Sig. Micale Cono